SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

5ª COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

GIOVEDÌ 15 OTTOBRE 1959

(40ª seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

INDICE

Disegni di legge:

« Equiparazione dell' " Istituto Vittorio Veneto per orfani di guerra " di Firenze alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, ai fini del trattamento di quiescenza » **(322)** (*D'iniziativa del deputato Vedovato*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)** (1):

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 661, 662
FORTUNATI 661
PONTI, *relatore* 661

« Aumento del fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane » **(587)** **(Discussione e approvazione)**:

PRESIDENTE 662, 663
BRACCESI, *relatore* 662
DE GIOVINE, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* . . . . . *Pag.* 662, 663
PARRI 663
RUGGERI 662,663
VALMARANA 663

« Utilizzazione dei fondi accreditati in contabilità speciali e passaggio di fondi tra funzionari delegati di alcune Amministrazioni dello Stato » **(646)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)**:

PRESIDENTE 658, 659, 660
DE GIOVINE, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 659
FORTUNATI 659

« Esonero dall'imposta di bollo degli atti relativi alla composizione delle controversie individuali di lavoro innanzi agli uffici del lavoro e della massima occupazione » **(647)** (*D'iniziativa dei deputati Repossi ed altri*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e approvazione)**:

PRESIDENTE 658
VALMARANA, *relatore* 658

(1) Il titolo del disegno di legge è stato così modificato: « Equiparazione dell' " Istituto Vittorio Veneto per orfani di guerra " di Firenze e dell'ex " Istituto friulano orfani di guerra " di Rubignacco, alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, ai fini del trattamento di quiescenza ».

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Bergamasco, Bertoli, Bertone, Braccesi, Cenini, Conti, Fortunati, Gallotti Balboni Luisa, Giacometti, Mariotti, Micara, Minio, Oliva, Parri, Pesenti, Roda, Ruggeri e Valmarana.

Interviene il Sottosegretario di Stato per il tesoro, De Giovine.

CENINI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Repossi ed altri: « Esonero dall'imposta di bollo degli atti relativi alla composizione delle controversie individuali di lavoro innanzi agli uffici del lavoro e della massima occupazione » (647) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Repossi ed altri: « Esonero dall'imposta di bollo degli atti relativi alla composizione delle controversie individuali di lavoro innanzi agli uffici del lavoro e della massima occupazione », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico

Il primo comma dell'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, è sostituito dal seguente:

« Gli atti ed i provvedimenti nei giudizi relativi a controversie individuali di lavoro ed a rapporti di pubblico impiego, nonchè gli atti relativi ai procedimenti innanzi agli Uffici del lavoro e della massima occupazione per la conciliazione delle controversie di lavoro ed ai procedimenti di conciliazione e di arbitrato previsti dai contratti ed accordi collettivi di lavoro, limitatamente ai giudizi ed alle controversie il cui valore non superi il milione di lire, sono esenti dall'imposta di bollo e di registro e da ogni altra imposta, tassa o diritto.

Gli atti ed i provvedimenti relativi ai giudizi ed ai procedimenti di cui al primo comma, di valore superiore al milione di lire o di valore indeterminato, sono soggetti alla imposta di registro ridotta alla metà ed alle normali imposte di bollo.

La produzione dei documenti in giudizio e nei procedimenti indicati nel presente articolo non costituisce caso d'uso ai sensi dell'articolo 2 del regio decreto 30 novembre 1923, n. 3269, e successive modificazioni e dell'articolo 2 del decreto presidenziale 25 giugno 1953, n. 492 ».

VALMARANA, *relatore*. Si tratta di un disegno di legge che era già stato presentato dall'onorevole Storchi ed altri nella passata legislatura. Contemporaneamente l'onorevole Cacciatore aveva presentato altro disegno di legge che non comprendeva l'esenzione dall'imposta di bollo degli atti relativi alla composizione delle controversie di lavoro, e che è stato approvato. Da ciò la necessità di presentare nuovamente, nella presente legislatura, altro disegno di legge che la Camera dei deputati ha già approvato.

Il provvedimento tende ad agevolare i lavoratori nelle controversie inerenti il loro rapporto di lavoro e credo pertanto che non ci possono essere opposizioni.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge: « Utilizzazione dei fondi accreditati in contabilità speciali e passaggio di fondi tra funzionari delegati di alcune Amministrazioni dello Stato » (646) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del dise-

gno di legge: « Utilizzazione dei fondi accreditati in contabilità speciali e passaggio di fondi tra funzionari delegati di alcune Amministrazioni dello Stato », già approvato dalla Camera dei deputati.

Nella seduta precedente, la discussione di questo disegno di legge era stata sospesa per permettere al Sottosegretario al tesoro di assumere qualche informazione circa i casi concreti che avevano dato luogo alla presentazione del disegno di legge stesso e di fornire qualche spiegazione al riguardo.

D E G I O V I N E, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Si tratta di un provvedimento che riguarda alcuni specifici ministeri, quali i dicasteri militari e quello dell'interno, dove soltanto si può verificare la necessità improvvisa di passare fondi accreditati a un funzionario delegato, per esempio, presso la Prefettura di Milano, a un altro funzionario delegato presso la Prefettura di Ancona.

Qui forse la dizione non è del tutto chiara: non è che i fondi passino da un'amministrazione all'altra; restano sempre nell'ambito di una stessa amministrazione e nell'ambito dei capitoli delle stesse spese. Non è possibile assolutamente, per la legge generale di contabilità dello Stato, che i fondi passino da capitolo a capitolo o da articolo ad articolo. Quando — per fare un esempio — si deve effettuare un imbarco improvviso per la Marina, e si ha bisogno che i viveri vadano acquistati, supponiamo, a Venezia, e non già ad Ancona, viene allora integrato il fondo speciale di Venezia, che è amministrato dai funzionari in quella determinata maniera, come spiega la legge, con i fondi di Ancona, dove non servono più e dove si verifica un'eccedenza.

Ora questo avviene già praticamente, ma bisogna regolarlo, come è stato fatto a suo tempo per l'amministrazione dell'Aeronautica.

Per quanto riguarda le modifiche proposte dal senatore Fortunati, si potrebbe evitare di farne oggetto di un apposito emendamento, dato che le dizioni di « Ministero » e di « Ministro » hanno praticamente un significato equipollente.

P R E S I D E N T E. L'importante è — ed io l'avevo già fatto rilevare la volta scorsa — che l'articolo 38 della legge di contabilità dello Stato non permette la variazione da capitolo a capitolo, ma soltanto degli stessi capitoli e degli stessi articoli.

D E G I O V I N E, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Infatti la dizione dell'articolo 1 del disegno di legge, primo comma, è: « spese a carico dei medesimi capitoli ed articoli ». È fuori di discussione.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il Ministero dell'interno può disporre con ordini vistati dalla Ragioneria centrale competente, che i fondi accreditati ai funzionari delegati in contabilità speciale ed eccedenti dalle necessità degli stessi siano trasferiti ad altri funzionari delegati ai quali debbano somministrarsi fondi per spese a carico dei medesimi capitoli ed articoli.

Con le stesse modalità e condizioni il Dicastero predetto ed il Ministero della difesa-marina, possono disporre il trasferimento di somme accreditate ai rispettivi funzionari delegati e da questi prelevate in contanti a favore di altri funzionari delegati delle Amministrazioni medesime.

Gli ordini ministeriali per i trasferimenti dei fondi di cui al presente articolo vanno emessi non oltre il 10 settembre successivo alla scadenza dell'esercizio e debbono avere completa attuazione entro il 30 settembre.

I capitoli sui quali possono operarsi i trasferimenti di cui al presente articolo saranno determinati, per ciascuno esercizio, su proposta dell'Amministrazione interessata, con decreto del Ministro del tesoro da registrarsi alla Corte dei conti.

F O R T U N A T I. Propongo che il primo e il secondo comma siano sostituiti dai seguenti:

« Il Ministro dell'interno può disporre con ordini vistati dalla Ragioneria centrale competente, che i fondi accreditati ai funzionari delegati in contabilità speciale ed eccedenti le necessità degli stessi siano trasferiti ad altri funzionari delegati ai quali debbano somministrarsi fondi per spese a carico dei medesimi capitoli ed articoli.

Con le stesse modalità e condizioni il Ministro predetto ed il Ministro della difesa, possono disporre il trasferimento di somme accreditate ai rispettivi funzionari delegati e da questi prelevate in contanti a favore di altri funzionari delegati dalle Amministrazioni medesime ».

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni metto ai voti l'emendamento sostitutivo proposto dal senatore Fortunati.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo quale risulta dopo l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

Art. 2.

I trasferimenti di fondi disposti a norma del precedente articolo 1 debbono essere comunicati, a cura dell'Amministrazione centrale, al funzionario a favore del quale è stato disposto il trasferimento ed alla Corte dei conti, contemporaneamente all'ordine che viene dato al funzionario che vi deve provvedere.

Il funzionario che riceve l'ordine di trasferire i fondi vi provvede:

a) per i fondi accreditati in contabilità speciale, a mezzo ordinativo commutabile in quietanza di accreditamento alla contabilità speciale intestata al funzionario a favore del quale i fondi debbono essere somministrati;

b) per i fondi prelevati in contanti, mediante versamento del relativo importo nella Tesoreria la quale, in corrispondenza del versamento stesso, emette un vaglia del Tesoro.

Il funzionario che riceve i fondi ne invia dichiarazione di ricevuta al funzionario mittente, dandone comunicazione alla Ragioneria centrale ed eventualmente alle Ragionerie regionali od a quelle provinciali competenti per i controlli nei confronti dei due funzionari.

(*È approvato*).

Art. 3.

I trasferimenti di fondi di cui ai precedenti articoli 1 e 2 sono considerati a tutti gli effetti come riduzione del carico dei fondi somministrati per il funzionario delegato cedente e come aumento del carico dei fondi somministrati per il funzionario delegato ricevente.

(*È approvato*).

Art. 4.

Ai fondi trasferiti a norma del precedente articolo 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 61, primo, secondo e terzo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, numero 2440, per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

Tali disposizioni sono estese ai fondi direttamente accreditati in contabilità speciali, a carico degli stanziamenti di bilancio.

(*È approvato*).

Art. 5.

Il funzionario delegato che trasferisce i fondi allega al rendiconto l'ordine con il quale l'Amministrazione centrale ha disposto il trasferimento e la dichiarazione del funzionario ricevente, di cui all'ultimo comma dell'articolo 2, nonchè, se intestatario di contabilità speciale, l'ordinativo estinto, con il quale il trasferimento stesso è stato effettuato.

Il funzionario che riceve i fondi, invece, allega al rendiconto la comunicazione di cui al comma primo dell'articolo 2, annotata dalla Tesoreria degli estremi relativi al vaglia del Tesoro riscosso, oppure, se intestatario

di contabilità speciale, la quietanza comprovante la commutazione dell'ordinativo in entrata a tale contabilità.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge d'iniziativa del deputato Vedovato: « Equiparazione dell' "Istituto Vittorio Veneto per orfani di guerra" di Firenze alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, ai fini del trattamento di quiescenza » (322)
(*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Vedovato: « Equiparazione dell' "Istituto Vittorio Veneto per orfani di guerra" di Firenze alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, ai fini del trattamento di quiescenza », già approvato dalla Camera dei deputati.

Nella seduta del 26 maggio scorso, la discussione di questo disegno di legge venne sospesa per vedere se con questo provvedimento era possibile regolare anche la situazione dell'ex « Istituto friulano orfani di guerra » di Rubignacco che si trova in condizioni analoghe a quelle dell'« Istituto Vittorio Veneto per orfani di guerra » di Firenze.

P O N T I, *relatore*. In seguito alla comunicazione del senatore Fortunati che un altro Istituto si trovava in condizioni identiche a quelle dell'« Istituto Vittorio Veneto per orfani di guerra », si è creduto opportuno stilare un nuovo testo del disegno di legge, che sostituisce quello approvato dalla Camera dei deputati, e che comprende anche l'ex « Istituto friulano orfani di guerra » di Rubignacco.

Tale nuovo testo è del seguente tenore:

« L'Ente morale " Istituto Vittorio Veneto per orfani di guerra " di Firenze e l'ex " Istituto friulano orfani di guerra " di Rubignacco, anche nella configurazione avuta sino all'aprile 1945, sono equiparati alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ai fini di accertare l'obbligo anche con effetto retroattivo o la facoltà della iscrizione del personale dipendente alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali.

Le disposizioni contenute nel comma precedente riguardanti la retroattività dell'iscrizione alla Cassa si applicano soltanto nei confronti del personale dei predetti Istituti che alla data del 1° gennaio 1950 e successivamente erano in servizio presso gli Istituti stessi o presso enti locali o istituti da essi dipendenti.

Gli oneri derivanti dalla presente legge a carico dell'ex " Istituto friulano orfani di guerra " di Rubignacco sono assunti dall'Ente friulano di assistenza che ne ha rilevato la consistenza patrimoniale ».

F O R T U N A T I. Con la nuova dizione del disegno di legge si chiarisce che l'Ente morale « Istituto Vittorio Veneto per orfani di guerra » e l'ex « Istituto friulano orfani di guerra » di Rubignacco sono equiparati alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, e si specifica che la retroattività, ai fini del trattamento di quiescenza nei confronti del personale dipendente, è valida soltanto a favore dei dipendenti dei predetti Istituti che alla data del 1° gennaio 1950 e successivamente siano in servizio o presso gli Istituti stessi (come per il « Vittorio Veneto »), o presso enti locali, come i Comuni, le provincie.

P R E S I D E N T E . Ma perchè dobbiamo occuparci, qui, degli impiegati degli enti locali?

F O R T U N A T I. Perchè se non sono iscritti successivamente alla Cassa per le pensioni ai dipendenti dagli enti locali questa disposizione non si applica. Debbono essere dipendenti dei detti Istituti e per di più, alla data del 1° gennaio 1950 debbono avere già acquisito il diritto di iscrizione alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali.

P O N T I, *relatore*. Non si concede niente a questo personale in quanto dipendente

da enti locali, perchè già iscritto alla Cassa, però si dà diritto di riscattare il periodo di servizio che ha prestato presso l'Istituto che ha cessato di esistere.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro chiede di parlare dichiaro chiusa la discussione esprimendo il desiderio che risulti bene dal verbale che questa integrazione è stata fatta d'accordo con la Direzione degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro.

Metto ai voti il disegno di legge nel nuovo testo di cui è stata già data lettura.

(*È approvato*).

In relazione all'emendamento testè approvato, il titolo del disegno di legge viene così modificato: « Equiparazione dell' " Istituto Vittorio Veneto per orfani di guerra " di Firenze e dell'ex " Istituto friulano orfani di guerra " di Rubignacco, alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, ai fini del trattamento di quiescenza ».

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Aumento del fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane » (587)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento del fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

B R A C C E S I , *relatore*. Nelle somme accantonate sui fondi speciali per l'esercizio finanziario 1959-60, in relazione a provvedimenti legislativi di contenuto particolare, figuravano 300 milioni, se non erro, da destinare al fondo istituito presso la Cassartigiana per contribuire al pagamento degli interessi.

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, la Cassartigiana ha un fondo di dotazione di 15 miliardi e mezzo, di cui gli ultimi 5 miliardi sono stati accordati con un disegno di legge approvato all'inizio dell'anno corrente. Quando fu aumentato il fondo di dotazione di questi 5 miliardi, non venne provveduto al fondo per la integrazione del contributo negli interessi che è ora aumentato di 300 milioni.

D E G I O V I N E, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. La relazione al disegno di legge è quanto mai chiara. Questo fondo serve appunto a integrare gli interessi relativi ai cinque miliardi ultimamente stanziati.

R U G G E R I . Siamo d'accordo su questo disegno di legge. Il problema però è forse un altro: che questi stanziamenti di fondi per i contributi purtroppo vengono fatti per coprire operazioni già preparate e dirette a dare il via alle operazioni in corso; altrimenti le banche non potrebbero provvedere. Però questo metodo evidentemente causa dei ritardi, perchè prima si aspetta di fare i fascicoli, si fanno le richieste, viene concordato il credito, e poi si attende che il Tesoro stanzi i fondi per il contributo interessi. C'è da augurarsi che nel prossimo esercizio venga fatto un ulteriore stanziamento sufficiente affinchè la banca possa agilmente operare quando ritiene di dover concedere il credito per la copertura dei contributi di interessi. Cioè questi 300 milioni non servono a coprire tutte le operazioni in corso; e allora, è inutile promettere agli artigiani il contributo dello Stato nel pagamento degli interessi, quando poi, in sostanza, non c'è la copertura.

D E G I O V I N E, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Posso assicurare che con 2.100 milioni tratti dal ricavato del prestito nazionale e lo stanziamento previsto da questo disegno di legge, copriamo completamente tutte le richieste relative ai fondi già esistenti.

R U G G E R I . Ad un certo momento il capitale rientra e ci sarà di nuovo la disponibilità, anche se non totale. Quindi è da augurarsi che si tenga presente, nei prossimi esercizi, l'opportunità di fare la copertura graduale in base al rientro dei capitali, an-

che per il contributo per gli interessi, oltre che per i prestiti.

PARRI. Mi pare che il provvedimento sia accettabile e meritevole di approvazione e di lode. Mi associo alle parole del senatore Ruggeri e mi farebbe piacere che la Commissione esprimesse un voto per una maggior dotazione di mezzi. Vorrei aggiungere che questa materia del credito artigiano è di grande interesse dal punto di vista economico, dal punto di vista dell'occupazione. Gradiremmo inoltre avere notizie sui risultati di questa azione di credito, notizie non somplicemente statistiche, ma sul valore economico della vasta azione fatta dall'Artigiancassa. Questo è uno dei pochi strumenti di occupazione che ci sono rimasti; si tratta di vedere se può essere usato con maggiore efficacia.

VALMARANA. La difficoltà è sempre una sola: che siccome il rischio è delle banche, queste giustamente guardano, prima di fare i prestiti, se c'è la necessaria garanzia.

RUGGERI. Ma c'è la garanzia dell'80 per cento da parte dello Stato.

DE GIOVINE, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Non solo ma si stanno anche formando degli appositi Consorzi di garanzia.

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo si renderà interprete del pensiero espresso dai senatori Ruggeri, Parri e Valmarana.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Al fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, di cui all'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, è conferita una ulteriore assegnazione di 300 milioni di lire, che farà carico allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1959-60.

(*È approvato*).

Art. 2.

Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge, si provvederà a carico dello stanziamento dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo esercizio finanziario 1959-60, destinato a fronteggiare gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a disporre con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 10,50.

Dott. MARIO CARONI
Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari